

 OSSERVATORIO
COMPLIANCE 231

di Morri Rossetti & Franzosi

Monthly Roundup

Febbraio 2026

I principali aggiornamenti in materia di 231 dello scorso mese.

La confisca per equivalente nei reati tributari: limiti di applicabilità in caso di concorso di persona



La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6287 depositata il 17 febbraio 2026 ha affermato che *"nel caso di delitti in materia di dichiarazione commessi in concorso tra più persone nell'interesse di una persona giuridica, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto nei confronti di uno o più autori delle condotte criminose, purché entro il limite dell'ammontare complessivo del profitto conseguito dall'ente e nel rispetto del divieto di duplicazione del vincolo, stanti la natura sanzionatoria della specifica ipotesi di misura ablativa prevista dall'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, e la struttura del tipo di profitto realizzato, consistente in un risparmio di spesa a vantaggio dell'ente, che non consente, di regola, di individuare la quota di arricchimento riferibile a ciascun correo"*.

Il caso in esame trae origine da un procedimento cautelare concernente l'applicazione del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti del ricorrente per aver concorso alla realizzazione di plurime condotte integranti il

reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti.

Di particolare interesse è il secondo motivo di ricorso presentato dall'indagato e le conseguenti considerazioni formulate dai giudici di legittimità.

Nello specifico, la difesa del ricorrente ha denunciato la violazione di legge in relazione agli artt. 12-bis d.lgs. 74/2000 e 322-ter c.p.p., per aver erroneamente applicato il criterio solidaristico in tema di sequestro preventivo per equivalente, escluso dalle Sezioni Unite con sentenza n. 13783 del 26 settembre 2024.

I giudici di legittimità, nel rigettare le doglianze avanzate dal ricorrente, hanno posto l'attenzione sulle peculiarità che differenziano la confisca disposta in relazione al reato tributario ex art. 2 D.lgs. 74/2000 e la confisca del prodotto, prezzo o profitto del reato in caso di concorso nel reato (non tributario), in relazione alla quale si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Nello specifico, le Sezioni Unite avevano statuito il seguente principio di diritto:

«la confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale. In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito.

Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti».

Ebbene, i giudici di legittimità, pur confermando la correttezza del principio di diritto statuito con sentenza del 2024, hanno escluso che lo stesso possa essere applicato in via analogica anche alla confisca per reati tributari.

In particolare, il collegio ha evidenziato che:

- i. il caso affrontato dalle Sezioni Unite riguardava un reato comune (non tributario) a fronte del quale il profitto era stato materialmente e direttamente conseguito dai concorrenti nel reato;
- ii. il caso oggetto di ricorso riguardava, invece, il reato di dichiarazione fraudolenta, il cui profitto consiste in un risparmio di spesa per un soggetto distinto da quello che ha concretamente commesso la condotta illecita, l'ente giuridico, che non comporta un arricchimento diretto e automatico per gli autori materiali.

Ciò comporta, ad opinione dei giudici di legittimità, la possibilità di derogare al principio antisolidaristico affermato dalle Sezioni Unite, ben potendo applicare il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti anche di solo uno dei concorrenti nel reato e anche per l'intero importo dell'evasione, a condizione che non vi sia una duplicazione ablativa.

* * *

Interesse e vantaggio dell'Ente in capo al singolo dipendente



Con sentenza n. 5357 depositata il 10 febbraio '26 la IV Sezione della Corte di Cassazione è tornata a ribadire che per riconoscere la responsabilità dell'Ente a seguito della commissione di un reato presupposto da parte di più soggetti, è sufficiente accertare l'interesse o vantaggio ex art. 5 D.lgs. 231/2001 – e dunque la relazione tra il reato commesso e l'ente – in capo a un singolo concorrente.

La vicenda portata all'attenzione della Corte ha riguardato un infortunio sul lavoro verificatosi ai danni di un dipendente a causa del malfunzionamento di un impianto di filtrazione automatica.

In particolare, nei giorni precedenti all'infortunio, – all'esito del quale il dipendente rimasto coinvolto ha riportato una malattia per oltre 230 giorni – l'impianto aveva registrato diversi problemi nel riavvolgimento del nastro motore per cui, al fine di intervenire con maggior rapidità nelle attività di riallineamento e ripristino, erano state rimosse le protezioni antinfortunistiche e il braccio del lavoratore era così stato trascinato durante il riavvolgimento del nastro.

All'esito dei primi gradi di giudizio, era stata affermata la responsabilità penale dell'Ente sulla scorta – tra i diversi elementi – del fine riconosciuto in capo ai preposti che avevano rimosso le protezioni antinfortunistiche. Secondo

i giudici, infatti, l'azione posta in essere dagli stessi era frutto di una precisa scelta gestionale volta ad evitare che l'impianto subisse un'interruzione (dovuta al malfunzionamento) e così ad ottenere un incremento della produttività a vantaggio dell'ente.

Tale ricostruzione è stata contestata dalla Difesa secondo cui, al contrario, la decisione di rimuovere le protezioni antinfortunistiche era da addebitare a una precisa e soprattutto personale scelta dei preposti in una situazione di contingente malfunzionamento dell'impianto, scevra da qualsivoglia collegamento con un eventuale interesse dell'Ente.

Invero, la prova della totale assenza di una condivisione da parte dell'Ente di tale scelta è da individuare, secondo la Difesa, nella mancata conoscenza in capo all'Amministratore Delegato e al Direttore di Stabilimento della rimozione delle barriere antinfortunistiche.

La Corte di Cassazione, disattendendo le argomentazioni difensive, dopo aver ribadito l'alternatività dei criteri dell'interesse e del vantaggio ai fini del D.lgs. 231/2001, ha altresì evidenziato, così condividendo le considerazioni fatte proprie dai giudici del gravame, le diverse circostanze fattuali comprovanti la piena consapevolezza in capo al Direttore dello Stabilimento del malfunzionamento dell'impianto e una maggior continuità produttività quale fine sotteso all'azione posta in essere dai preposti.

Sul punto la Corte di Legittimità ha infatti evidenziato come il malfunzionamento dell'impianto fosse stato riscontrato da diversi giorni e fosse per questo certamente noto a tutti i responsabili del reparto. Inoltre, la specifica direttiva di rimuovere le barriere antinfortunistiche era stata impartita dal capo reparto con la piena consapevolezza del Direttore dello stabilimento.

In aggiunta, a seguito di tale rimozione, non era stata disposta alcuna formazione per gli operari per l'espletamento delle attività in assenza delle apposite barriere.

Ciò premesso, ha ribadito la Corte la totale irrilevanza del riconoscimento dell'interesse dell'ente sotteso ad ogni concorrente nel reato ed in particolare ai vertici aziendali, essendo sufficiente tale dimostrazione in capo a un singolo concorrente, nel caso di specie, ai preposti.

Alla luce delle circostanze fattuali sopra indicate, la Corte ha ritenuto che la condotta dei preposti, finalizzata ad evitare interruzioni nella produzione e, al contrario, frutto di una precisa scelta gestionale organizzativa, configurasse un potenziale vantaggio per l'ente, anche a fronte della violazione della sicurezza del lavoratore e ha pertanto riconosciuto la responsabilità dello stesso ai sensi del D.lgs. 231/2001.

* * *

Rischio eccentrico e limiti alla responsabilità del Datore di Lavoro o del Delegato per le ipotesi di infortunio sul lavoro



In tema di responsabilità del Datore di Lavoro o del Delegato per le ipotesi di infortunio sul lavoro appaiono rilevanti due recentissime pronunce che pervengono a soluzioni diverse, tracciando ancora una volta una linea di confine tra

responsabilità dei soggetti apicali ed esclusione della stessa.

La prima delle pronunce è la recente sentenza della Corte di Cassazione penale, sez. IV, del 14.01.2026, n. 3336, che, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, chiarisce che *"il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione del documento di valutazione dei rischi non esonera il datore di lavoro dall'obbligo, non delegabile, di **verificarne l'adeguatezza e la completezza con riferimento a tutti i rischi concretamente connessi alle lavorazioni svolte**, ai sensi degli artt. 17 e 28 d.lg. n. 81/2008. Inoltre, **la condotta imprudente del preposto o del lavoratore non interrompe il nesso causale né assume carattere abnorme o eccentrico qualora si collochi nell'area di rischio che il datore di lavoro era tenuto a governare mediante adeguata previsione, formazione, informazione e vigilanza**".*

Di contro, come ha statuito il Tribunale Potenza, con la sentenza del 27.10.2025, n. 1059, *"non può ritenersi sussistente la penale responsabilità del datore di lavoro per le lesioni riportate dal dipendente all'interno dell'azienda, nel caso in cui **le medesime lesioni non siano riconducibili ad una mancata formazione in tema di sicurezza del dipendente ovvero mancata predisposizione delle misure di sicurezza, bensì siano da connettere ad una manovra accidentale ed imprudente del lavoratore/persona offesa**".*

Solo, dunque, la corretta e completa previsione dei rischi all'interno del DVR, l'aggiornamento dello stesso, una costante attività di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, possono escludere la responsabilità degli apicali per le ipotesi di infortunio.

* * *

Il regime di prescrizione dell'illecito amministrativo dipendente da reato



Nella recente sentenza n. 2941/2026, la terza sezione della Corte di cassazione ha applicato l'art. 22 D.lgs. 231/2001 che disciplina il regime di prescrizione degli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Nel caso di specie, la Corte ha accolto il ricorso formulato dal Procuratore Generale avverso la sentenza di non doversi procedere emessa nei confronti dell'ente per intervenuta prescrizione dell'illecito contestato ex art. 25-undecies D.lgs. 231/01.

Secondo i giudici di legittimità, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente dichiarato la prescrizione (anche) dell'illecito amministrativo, in violazione dell'art. 22 D.lgs. 231/01.

La norma violata stabilisce che:

- 1) le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di 5 anni dalla data di consumazione del reato (comma 1);
- 2) interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione delle misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'art. 59 (comma 2);
- 3) per effetto dell'interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione (comma 3);
- 4) se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio (comma 4).

Nel caso oggetto di giudizio, la contestazione dell'illecito era avvenuta in un momento antecedente rispetto al decorso del termine di prescrizione e, di conseguenza, trova

applicazione il comma 4 dell'art. 22, così dovendosi ritenere che, alla data della pronuncia impugnata, l'illecito amministrativo non fosse prescritto.

Per maggiori informazioni e approfondimenti

Francesco Rubino

Partner e Responsabile Osservatorio Compliance 231

Francesco.Rubino@MorriRossetti.it

Morri Rossetti & Franzosi



Osservatorio 231





OSSERVATORIO COMPLIANCE 231

di Morri Rossetti & Franzosi

Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano
MorriRossetti.it

Osservatorio-231.it